

## ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2022

### ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE

#### 01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

**RICORDA:** per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

**RICORDA ANCORA:** per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

#### 02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE (SPESA PER)
Norma legislativa	Articolo 1, comma 75, L 208/2015
Deducibile/Detraibile	<b>Detraibile</b>
Misura	<b>50%</b>
Rigo della Dichiarazione	<b>RP 58</b>
Rigo del Modello 730	<b>E58</b>

## DOCUMENTI DA CONSERVARE

Documentazione inerente la spesa sostenuta.

Alle **giovani coppie** fu riconosciuta una detrazione del 50 per cento **delle spese sostenute nel 2016** per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. **La detrazione non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici.**

**RICORDA:** La detrazione "per l'arredo degli immobili giovani coppie" **non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati"** e pertanto **non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa**

Per fruire dell'agevolazione era necessario:

- essere una coppia coniugata nell'anno 2016;
- essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione doveva risultare soddisfatta nell'anno 2016. Tale condizione doveva essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- almeno uno dei due componenti della coppia doveva avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016;
- avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016. L'acquisto poteva essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi avesse effettuato l'acquisto non aveva superato il trentacinquesimo anno di età;
- l'unità immobiliare doveva essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.

L'acquisto dei mobili poteva essere effettuato anche prima che si verificassero i requisiti sopra elencati sempreché essi si siano verificati nel corso del 2016 e l'unità immobiliare sia stata destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016.

**La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo.** Il limite di 16.000 euro **è riferito alla coppia** e ripartito fra i coniugi o i conviventi in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.



---

Il pagamento delle spese doveva essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia, o carta di credito o di debito.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare **n.7/E del 4 aprile 2017, pagina 232.**

